

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **526/1989** (ECLI:IT:COST:1989:526)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CONSO** - Redattore: - Relatore: **BORZELLINO**

Camera di Consiglio del **04/10/1989**; Decisione del **29/11/1989**

Deposito del **06/12/1989**; Pubblicazione in G. U. **13/12/1989**

Norme impugnate:

Massime: **24528**

Atti decisi:

N. 526

## ORDINANZA 29 NOVEMBRE-6 DICEMBRE 1989

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 26 marzo 1958, n. 425 (Stato giuridico del personale ferroviario), promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre 1988 dal Pretore di Venezia nel procedimento civile vertente tra Trevisiol Armando e l'Ente Ferrovie dello Stato, iscritta al n. 261 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 15 dicembre 1988 dal Pretore di Venezia nel

procedimento civile vertente tra Trevisiol Armando e l'Ente Ferrovie dello Stato è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 119 legge 26 marzo 1958, n. 425 (Stato giuridico del personale ferroviario), nella parte in cui prevede la destituzione di diritto del dipendente senza che si faccia luogo a previo procedimento disciplinare, per contrasto con l'art. 3 Cost.;

Considerato che la Corte ha già dichiarato, con sentenza n. 971 del 1988, l'illegittimità costituzionale di norme analoghe a quella impugnata;

che peraltro, a seguito della riforma di cui alla legge 17 maggio 1985, n. 210, la materia disciplinare dei dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato è regolata, ai sensi dell'art. 21 della stessa legge, dalla contrattazione collettiva;

che, risultando essere entrato in vigore il 5 febbraio 1988 il relativo contratto nazionale di lavoro 1987/1989 con regolamentazione ex novo della materia, si impone la restituzione degli atti al giudice a quo perché effettui un nuovo esame della rilevanza della questione nella fattispecie oggetto del giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al pretore di Venezia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 novembre 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*